

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-131 del 11/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVAREDA S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione carpenteria metallica sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 8/12.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-134 del 11/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVAREDA S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione carpenteria metallica sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 8/12.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 DEL 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 15/10/2018, acquisita al Prot. Com.le 12937 del 16/10/2018 e da Arpae al PGFC/2018/18083 del 22/10/2018, da NUOVAREDA S.R.L. nella persona di Andrea Antimi, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Dell'Industria n. 10, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione carpenteria metallica sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 8/12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 14504 del 19/11/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/19583, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 15363 del 07/12/2018, acquisita al PGFC/2018/20721, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue *"In riferimento alla richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, della dichiarazione sostitutiva della documentazione di impatto acustico, resa da tecnico abilitato, con la quale dichiara ed assevera che "l'attività non prevede la presenza di sorgenti sonore significative e sostanziali che possano indurre inquinamento acustico presso i ricettori maggiormente vicini.";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 10/01/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 226 del 22/04/08 Prot. Prov.le 42667/08 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **NUOVAREDA S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NUOVAREDA S.R.L.** (C.F./P.IVA 00607460409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Dell'Industria n. 10, per **lo stabilimento di lavorazione carpenteria metallica sito nel Comune di Longiano, Via dell'Industria n. 8/12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente richiamato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 226 del 22/04/08 prot. n. 42667/08, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- inserimento della nuova emissione E3 “Postazioni fisse di saldatura” manuali e robotizzate, anche inox, che sarà ubicata nell'edificio di nuova costruzione che sorgerà nei pressi di quello esistente; la saldatura inox avverrà con procedimento TIG;
- inserimento dell'attività di taglio di lastre in acciaio inox alla emissione già autorizzata E2 “Taglio laser”, oltre al normale taglio di lastre in acciaio al carbonio, e variazione delle materie prime e dei quantitativi di quelle già utilizzate; al riguardo, il volume di acciaio inox lavorato rappresenterà al massimo l'1,7% circa del materiale complessivamente tagliato al laser (si prevede infatti di lavorarne al massimo 25.000 kg/anno a fronte di un quantitativo massimo di 1.500.000 kg/anno di normale acciaio al carbonio). Durata della fase produttiva del taglio acciaio: max 16 ore/giorno per 250 giorni/anno, funzionamento continuo. Durata della fase produttiva del taglio acciaio inox: max 8 ore/giorno per 20 giorni/anno, funzionamento continuo. In linea di massima, lo stabilimento opera per 250 giorni all'anno.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2018/18545 del 30/10/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/18546 del 30/10/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica “una valutazione per quanto di competenza, entro il 07/01/19, circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”, dal momento che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cromo VI, Nichel e Manganese) legate all'attività di taglio e saldatura inox.

Il Comune di Comune di Longiano con PEC del 09/11/18, acquisita al protocollo Arpae PGFC/2018/19065, ha fatto pervenire il proprio parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di valutazione di compatibilità urbanistica edilizia inerente alla domanda di AJA presentata in data 15.10.2018 allo SUAP di Longiano dalla ditta NUOVAREDA srl. correlata all'inserimento di nuova emissione E3 (postazione fissa di saldatura) da ubicare in edificio di nuova costruzione che sorgerà nei pressi dell'esistente, in Via dell'industria 8/12 il cui rilascio comprende anche la autorizzazione alle emissioni in atmosfera con conseguente modifica sostanziale dell'AUA già rilasciata, si comunica quanto segue:

La Ditta NUOVAREDA srl a nome del proprio l.r. Morri Nelusco ha presentato a questo Comune in data 23.10.2018 pgn. 13411 istanza di permesso di costruire n. 4400 per la costruzione di nuovo fabbricato artigianale per la lavorazione di lamiera metalliche in Via dell'industria, su terreno censito al CT al foglio 3 map. 2103 e 2104 in area a destinazione D2 individuata dai lotti 4 e 5 interni al comparto di espansione di cui alla Scheda 2A di PRG Comparto 2 Accordo Programma 2003 oggetto del P.P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 4 del 17.2.2004 e variante del. C.C. n.85 del 28.12.2005 e regolato da convenzione urbanistica stipulata il 26 marzo 2004 rep. n. 184.823 fasc. n. 34387 a rogito Notaio Antonio Porfiri di Cesena.

L'area su cui sorgerà il fabbricato è quindi classificata dal PRG attuale come area di espansione produttiva D2 già urbanizzata e impegnerà due lotti accorpatisi del comparto, denominato Iniziative Immobiliari (per intenderci frontistante lo stabilimento Isoltema di Longiano) ed è limitrofo all'attuale sede longianese della Nuovareda srl.

Il comparto risulta dotato delle principali reti di infrastrutture (fogne, linee energia, illuminazione pubblica, standard di recente realizzazione e di collegamento pressoché diretto con la statale n. 9 Via Emilia grazie all'immissione a rotatoria denominata comunemente Rotonda Martini.

L'attività non appare poter ingenerare nuovi forti flussi di traffico che non siano agevolmente gestibili dalla generosa viabilità esistente né sono presenti nelle immediate vicinanze edificio di particolare vulnerabilità dal punto di vista acustico (scuole, ospedali, aree residenziali propriamente pianificate...)

Pertanto essendo il sito in oggetto pianificato e realizzato per accogliere nuove strutture produttive si esprime una valutazione di compatibilità urbanistico edilizia per l'attività da insediare”.

Con nota PG/2019/3386 del 10/01/19, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE MODIFICATA

EMISSIONE E2 – TAGLIO LASER - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, manganese, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.13.16 “OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 1542/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Nei procedimenti di taglio termico si generano temperature molto elevate che provocano la combustione o l'evaporazione di parti dei materiali di base; quindi si tiene in considerazione l'emissione di cromo, nichel e manganese che, generalmente, sono gli elementi contenuti in quantità apprezzabili in queste leghe.

Il cromo e il nichel sono presenti nella classe II della tabella A1 punto 1.1. “Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene” dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese è presente nella classe III della tabella B punto 2. “Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere” dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Dai calcoli eseguiti dal gestore per tutti i metalli sopra indicati, risultano rispettati i valori delle soglie di rilevanza, per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei Criteri CRIAER, che indica valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime in corrispondenza delle attività di taglio inox; successivamente I monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale. La data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel

corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONE NUOVA

EMISSIONE E3 – SALDATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, manganese, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 "SALDATURA" dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) Allegato 29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo e il nichel sono presenti nella classe II della tabella A1 punto 1.1. "*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene*", dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese è presente nella classe III della tabella B punto 2. "*Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*" dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Dai calcoli eseguiti dal gestore per tutti i metalli sopra indicati, risultano rispettati i valori delle soglie di rilevanza, per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Le operazioni di saldatura dell'acciaio inox dovranno essere eseguite solo nelle postazioni afferenti il punto di emissione E3.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale. La data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI CT1, CT2, CT3, CT4 - Sono presenti 4 impianti alimentati a metano aventi, rispettivamente, una potenza termica pari a 112, 26, 114 e 114 kW per una potenza termica nominale complessiva pari a 366 kW, quindi inferiore a 3 MW. Tali impianti non ricadono nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 1542/06 e smi, e non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 269 Dlgs 152/06.

Con nota prot. 2019/0007486/P del 10/01/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/3503, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: "*Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività di saldatura e taglio laser con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale*".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e dei pareri di AUSL e Comune consente di

autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 226 del 22/04/08 prot. n. 42667/08, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 15/10/2018 P.G.N. 12937, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE N. CT1 – CALDAIA (112 kW a metano)
EMISSIONE N. CT2 – CALDAIA (26 kW a metano)
EMISSIONI N. CT3, CT4 – CALDAIA (114 kW ciascuna a metano)
relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – POSTAZIONI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Le operazioni di saldatura dell'acciaio inox dovranno essere eseguite solo nelle postazioni afferenti al punto di emissione N.E3.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più di tali emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Longiano, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E2** e alla **nuova emissione E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (per E2 in corrispondenza delle attività di taglio inox) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.